



Ordinanza n° 389 in data 25/10/2024

Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE (ARTT. 82 DEL D.P.R. 10.09.1990, N. 285) – ANNO 2025.

IL SINDACO

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed in particolare gli artt. 6, 76, 77, 80, 81 e 82;

VISTA la necessità di porre a disposizione nuovi spazi per l'inumazione di salme nei cimiteri comunali secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità esistente;

ATTESO pertanto che si rende necessario procedere con le operazioni di esumazione delle salme inumate da almeno dieci anni;

VISTA la verifica effettuata a tale scopo dai Necrofori Comunali;

DATO ATTO che l'art. 76 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede che *"Il Sindaco, con propria ordinanza, mediante pubbliche affissioni, informa la cittadinanza del periodo in cui verranno effettuate le operazioni di esumazione ed estumulazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (inumazione o avvio a cremazione) in caso vi sia disinteresse da parte dei familiari."*

DATO ATTO che per i campi di inumazione di cui all'elenco approvato dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali in data 22 ottobre 2024, parte integrante del presente atto, le salme risultano seppellite da oltre 10 anni dal decesso e che pertanto si può procedere alle esumazioni ordinarie ex art. 77 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il D.P.R. n. 285/1990;
- il T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
- la L. 130/2001 (cremazione);
- la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998;
- l'art. 50 del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

-Che, a decorrere dal **02.01.2025**, si provveda alle operazioni di esumazione, nei cimiteri comunali sotto indicati, delle salme di cui all'elenco allegato alla presente:

- **San Gherardo a Villamagna**



- **San Giorgio a Ruballa**
- **San Giusto a Ema**
- **Santa Maria a Quarto**
- **Santa Maria a Rignalla**
- **San Martino ai Cipressi**
- **San Romolo alle Case**
- **Santo Stefano a Paterno**

-Che le operazioni di esumazione siano eseguite dal personale dei servizi cimiteriali nel rispetto della normativa vigente, anche in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti ed ai visitatori del cimitero.

-Che le operazioni di esumazione abbiano ordine secondo il piano organizzativo che sarà predisposto dall'ufficio competente che sarà debitamente pubblicizzato per portarlo a conoscenza degli interessati e, laddove possibile, dandone comunicazione diretta ai familiari.

-Che l'accesso agli spazi interessati dalle operazioni di esumazione sia consentito esclusivamente ai parenti delle salme da esumare che dovranno in ogni caso rimanere a distanza idonea per non interferire con le operazioni e per motivi di sicurezza, di igiene e salute pubblica.

-Che la presente ordinanza sia affissa dalla data odierna e per l'intero anno 2025 in luogo ben visibile al pubblico presso i Cimiteri Comunali interessati, l'Albo Pretorio on line ed il sito web del Comune (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) e mediante avviso posto nel campo di inumazione interessato;

INFORMA

1. Che avviata l'esumazione della salma:

a) nel caso in cui la salma esumata non dovesse trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione e, pertanto, non sia riducibile a resti ossei, a scelta dei congiunti, potrà:

- essere inumata nel medesimo spazio già occupato oppure nell'apposito campo di decomposizione per cinque anni, oppure per due anni nel caso vengano impiegate sostanze biodegradanti;
- essere avviata a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati dalla legge e oneri a carico del richiedente. Le ceneri potranno essere tumulate nei cimiteri comunali in cellette ossario o all'interno di loculi/ossari/cappelle di famiglia già concessi per altri congiunti, nei limiti dello spazio disponibile, con pagamento del vigente importo di concessione;

b) qualora la stessa risultasse in condizioni di completa mineralizzazione, i resti ossei potranno essere raccolti in cassette di zinco che, a scelta degli aventi titolo, potranno essere tumulate nel cimitero comunale nei seguenti modi, previo pagamento del vigente importo di concessione:

- in cellette ossario da acquisire in concessione;
- all'interno di loculi/ossari/cappelle di famiglia già concessi per altri congiunti, nei limiti dello spazio disponibile;

I resti ossei potranno altresì essere avviati a cremazione, con le modalità riportate alla lett. a) che precede.



Tutte le spese conseguenti all'operazione di esumazione (cremazione, concessione di cellette ossari/cinerari o per l'abbinamento dei resti in altre sepolture) saranno a carico dei richiedenti secondo le tariffe in vigore.

2. Che, in assenza di una espressa volontà da parte degli aventi diritto, o comunque per irreperibilità degli stessi il Comune provvederà in ogni caso all'esumazione ordinaria prevista facendo presente che:

-in caso di non completa mineralizzazione, il periodo di inumazione verrà prolungato per un periodo di cinque anni, oppure di due anni nel caso vengano impiegate sostanze biodegradanti;
-i resti ossei rinvenuti saranno raccolti e, dopo tre mesi dall'esumazione saranno trasferiti nell'ossario comune, come previsto dall'art 77 e dal comma 3 dell'art. 82 del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

3. Che le esumazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza di parenti o congiunti.

INVITA

I familiari dei defunti a contattare i Necrofori comunali (tel. 055-6390501 – cell. 335-5301776) per disporre della destinazione dei resti mortali dei congiunti.

COMUNICA

Che è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Affari Generali (tel. 055/6390291-219-269) oppure a presentarsi in ufficio nei giorni di Lunedì 8:30-13:00 e Giovedì 14:30-18:00 **per informazioni dettagliate sulle procedure e sugli eventuali costi.**

RENDE NOTO CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

il Sindaco
f.to FRANCESCO PIGNOTTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.